

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 29 maggio 2020, n. 30

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Modifiche alla l.r. 1/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 1/2015

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Con riferimento all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, che disciplina il riconoscimento da parte delle regioni di debiti fuori bilancio, è necessario individuare l'organo competente ad adottare l'atto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva nell'ambito delle opzioni previste dal medesimo articolo 73, comma 4;

2. Al fine di consentire una rapida esecuzione di quanto previsto dalla presente legge, è necessario disporre

la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 1/2015

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

“Art. 28 bis

Organo competente al riconoscimento
dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei casi in cui le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle somme poste a carico dell'ente siano state preventivamente accantonate nell'ambito del fondo rischi per contenziosi del bilancio di previsione.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 29 maggio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 maggio 2020, n. 24

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 maggio 2020, n. 464

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Approvata in data 26 maggio 2020

Divenuta legge regionale 22 /2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 31

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici

Art. 2 - Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e, in particolare, l'articolo 37;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 433 (Articolo 103 del d.l. 18/2020. Indicazioni operative in materia urbanistica);

Considerato quanto segue:

1. La deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia del COVID-19, per un periodo di sei mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, data di emanazione della deliberazione, fino alla data del 31 luglio 2020;

2. La situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile ai soggetti privati ed operatori economici di presentare istanze e richieste dirette a realizzare interventi urbanistici o edilizi previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;

3. In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti;

4. In particolare, mediante l'articolo 103 del d.l.